

Edizione di martedì 26 maggio 2015

ACCERTAMENTO

[Accertamento: l'indifferenza non paga mai](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

DICHIARAZIONI

[Deduzione analitica Irap da Ires relativa al costo del personale](#)

di **Federica Furlani**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Beni nuovi agevolabili fino al 30 giugno 2015](#)

di **Sandro Cerato**

AGEVOLAZIONI

[L'attività sportiva dei ragazzi: condizioni per la detrazione](#)

di **Leonardo Pietrobon**

CRISI D'IMPRESA

[Prenotiamo, documenti e ragionamenti](#)

di **Claudio Ceradini**

ACCERTAMENTO

Accertamento: l'indifferenza non paga mai

di **Giovanni Valcarenghi**

In un rapporto "sereno" tra Fisco e contribuente l'indifferenza e l'immobilismo sono sempre armi spuntate. Questo il messaggio che è possibile ricavare dalla lettura della sentenza della Cassazione numero 9721 del 13 maggio 2015.

La vicenda, in sé, appare assolutamente piana. In sede di accertamento fiscale in capo ad un lavoratore autonomo, sono stati riconosciuti come maggiori compensi l'ammontare dei **versamenti di assegni bancari** che, evidentemente, si riteneva non fossero stati giustificati.

Sin qui nulla di eclatante; infatti, l'unica particolarità che interessa il lavoratore autonomo è la irrilevanza della presunzione che attiene ai prelevamenti, mentre per quanto attiene le somme accreditate sul conto funziona la (condivisibile) assimilazione a compenso non dichiarato.

Fatto l'inquadramento generale, appare interessante esplorare il comportamento delle parti nella fase dell'accertamento ed in quella dei primi due gradi di giudizio, unitamente alle conclusioni cui erano giunti i giudici di merito.

Partendo proprio da tale ultimo assunto, la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, censurando l'avviso di accertamento dell'Agenzia, all'interno del quale non si era tenuto conto di tutta una serie di documenti prodotti dal contribuente.

Direi che si era partiti con il piede giusto, affermando il sacrosanto principio in forza del quale **l'Ufficio non può limitarsi a sostenere in modo apodittico la correttezza delle proprie azioni, senza giustificare i motivi per i quali ritiene non sufficiente, veritiera, condivisibile, ecc., la documentazione prodotta dal contribuente.**

L'appello presentato dall'Agenzia ha avuto miglior esito in CTR, posto che i giudici hanno parzialmente riformato la sentenza di primo grado, sostenendo letteralmente che *"gli importi residui non erano stati giustificati, come da suo onere dal contribuente, essendo gli assegni soltanto un mezzo di pagamento che presuppone l'esistenza di una relazione che ne giustifichi l'emissione, onde tali somme dovevano essere assoggettate a tassazione mancando la dimostrazione della loro riferibilità a pagamenti estranei all'attività professionale"*.

Tra i motivi di ricorso in Cassazione, il contribuente lamentava che i giudici di secondo grado avrebbero trascurato di applicare un principio basilare che, nei fatti, avrebbe spostato l'onere probatorio dal contribuente all'Ufficio a seguito della copia produzione documentale offerta all'organo accertatore.

A parere della Cassazione, oltre alla estrema genericità della censura, per poter superare la presunzione legale della norma occorre che:

- il contribuente fornisca **valida prova contraria**;
- detta prova sia **valutata** dal giudice in rapporto agli elementi risultanti dai suddetti conti, per verificare, attraverso i riscontri possibili (date, importi, tipo di operazione, soggetti coinvolti), se – ed eventualmente a quali movimenti – la documentazione fornita dal contribuente si riferisca, così da escludere dal calcolo dell'imponibile esclusivamente quanto risultante dai singoli movimenti bancari ritenuti riferibili alla produzione documentale del contribuente (Cassazione n.16650 del 2011).

Superata anche questa censura, il contribuente sottolinea come ulteriore vizio della CTR sia stato quello di avere disconosciuto la valenza probatoria della produzione delle copie degli assegni senza prendere posizione in ordine alla produzione (neanche menzionata) delle **dichiarazioni** rese dagli emittenti degli assegni e di altra documentazione dalla quale si dimostrava l'esistenza dei rapporti sottostanti che escludevano l'imputabilità ai redditi professionali.

Qui si coglie nel segno, in quanto **si sposta il ragionamento dal terreno dell'onere probatorio a quello della valutazione delle prove fornite dal contribuente**; insomma, un conto è dire che il soggetto deve dimostrare l'estraneità dei versamenti rispetto all'attività professionale, altra cosa è affermare che, ove della documentazione sia stata prodotta, vi è l'onere in capo all'ufficio (prima) ed al giudice (successivamente) di indicare le ragioni per cui tale documentazione viene ritenuta insufficiente allo scopo.

Ed infatti la Cassazione conferma che *“la motivazione censurata si appalesa, infatti, viziata laddove la CTR siciliana, pur a fronte delle allegazioni e della copiosa documentazione, non limitata alle sole copie degli assegni, versata in atti dal contribuente al fine di fornire la dimostrazione dei rapporti sottostanti estranei all'esercizio della professione, ne ha **omesso integralmente l'esame** non esplicitando neppure le ragioni per le quali l'ha ritenuta inidonea allo scopo”*.

Da qui alla conclusione il passo è breve: cassazione della sentenza con rinvio al giudice di merito affinché il medesimo provveda al riesame della vicenda, fornendo congrua motivazione.

Ecco allora perché si è esordito affermando che l'inerzia e l'immobilismo non pagano mai.

E questo è tanto più giusto se solo si considera che, diversamente, ogni volta che il legislatore introduce norme che contengano delle **presunzioni legali relative**, le medesime si tradurrebbero in una indebita lesione del diritto alla difesa.

Se, dunque, l'Ufficio potrà rimanere inerte dinnanzi alle difese del contribuente (e già questo è negativo), il **Giudice** avrà invece l'onere (ove opportunamente sollecitato) da **soppesare e valutare le prove fornite**, al fine di determinarne l'ammissibilità ed il grado di convincimento che sono in grado di determinare.

Ma la stessa Commissione non sfugge all'obbligo di indicare (stavolta nella sentenza e non nell'accertamento) in modo preciso e dettagliato il motivo per cui una prova non è stata ritenuta congrua o sufficiente.

Così operando, allora, anche la **presunzione legale relativa più velenosa fa un po' meno paura** o, quantomeno, non scalfisce la certezza che deve rafforzare il contribuente in merito al preciso onere di valutazione delle prove fornite a sostegno della correttezza del proprio operato.

D'altro canto, non dimentichiamo mai che ciò che deve accertare l'Ufficio è l'esistenza di un maggior reddito, in ossequio ai principi fondamentali della Carta Costituzionale.

DICHIARAZIONI

Deduzione analitica Irap da Ires relativa al costo del personale

di **Federica Furlani**

L'art. 2 del D.L. 201/2011 ha introdotto **una deduzione analitica dalle imposte sui redditi dell'Irap** legata alle **spese per il personale dipendente**, in aggiunta alla deduzione forfetaria, di cui all'art. 6 del D.L. 185/2008, legata alla presenza di interessi e oneri finanziari.

Si tratta di una deduzione analitica in quanto l'importo deducibile è pari **all'imposta regionale sulle attività produttive relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni** previste ai sensi dell'art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1 del D. Lgs. 446/97.

Le **spese per il personale dipendente** (art. 49 Tuir) comprendono innanzitutto **retribuzioni, oneri sociali, contributi assistenziali, quota trattamento fine rapporto, quota previdenza complementare, rimborsi chilometrici**, ma anche le **indennità di trasferta**, le somme corrisposte a titolo di "incentivo all'esodo" e quelle accantonate per il **trattamento di fine rapporto** o per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente e assimilato da effettuarsi negli esercizi successivi.

Per quanto riguarda i costi sostenuti per il personale assimilato (art. 50 Tuir), rilevano i **compensi (e relativi contributi) corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e a progetto e agli amministratori di società** (se sono percepiti da soggetti la cui prestazione non rientra nell'oggetto dell'arte o professione), compreso il trattamento di fine mandato degli amministratori e i rimborsi chilometrici.

Non assumono invece rilevanza, anche se indeducibili ai fini Irap, i **compensi di lavoro autonomo/impresa occasionale**, degli **associati in partecipazione** né il **costo riferito al personale distaccato presso terzi**.

La quota imponibile delle spese del personale deve essere calcolata **al netto delle seguenti deduzioni**:

- **contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro** (art. 11, co. 1, lett.a) n. 1);
- **deduzione forfetaria** (base e maggiorata per le Regioni svantaggiate) per ciascun dipendente a tempo indeterminato (art. 11, co. 1, lett.a) n. 2 e 3);
- **deduzione per i contributi previdenziali e assistenziali** (art. 11, co. 1, lett.a) n. 4);
- **spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratti di formazione e lavoro o inserimento, nonché i costi sostenuti per il personale addetto**

- **alla ricerca e sviluppo** (art. 11, co. 1, lett.a) n. 5);
- **deduzione forfetaria, in capo alle imprese di autotrasporto**, delle indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente (art. 11, co. 1-bis);
- **deduzione forfetaria a scaglioni** per i soggetti la cui base imponibile non eccede i 180.999,91 euro (art. 11, co. 4-bis);
- **deduzione forfetaria** di 1.850 euro per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5, per i soggetti i cui componenti positivi concorrenti alla formazione della base imponibile non superano nel periodo di imposta i 400.000 euro (art. 11, co. 4-bis1).

La quota Irap riferita al costo del personale va quindi così determinata:

Irap versata (saldo e acconto) x	(spese personale dipendente e assimilato - deduzioni Irap)
	valore della produzione Irap

Nella determinazione dell'Irap versata si segue il **principio di cassa** e quindi bisogna considerare l'Irap pagata in un esercizio, sia a titolo di saldo dell'esercizio precedente, sia a titolo di acconto dell'esercizio in corso, nei limiti però dell'imposta effettivamente dovuta.

In altre parole l'Irap versata in acconto può partecipare al calcolo dell'ammontare deducibile, **limitatamente all'ammontare dell'Irap dovuta per lo stesso periodo d'imposta**.

Il saldo e gli acconti si considerano versati anche se il versamento è stato effettuato utilizzando crediti disponibili in compensazione orizzontale; quanto versato a titolo di acconto rileva anche se derivante dall'utilizzo in compensazione verticale (senza presentazione del modello F24) del credito Irap.

L'eventuale saldo a credito costituisce invece una rettifica degli acconti versati.

Va inoltre considerata anche **l'Irap versata** nel periodo di imposta a seguito di:

- **ravvedimento operoso;**
- **accertamento/iscrizione a ruolo** per effetto della riliquidazione della dichiarazione o dell'attività di accertamento.

La deduzione analitica va indicata, ai fini della determinazione del reddito imponibile, nel modello Unico SC 2015 al rigo **RF 55 "Altre variazioni in diminuzione" codice 33**.

La deduzione spetta anche qualora il periodo di imposta si chiuda in **perdita fiscale**: in tal caso la maggior perdita derivante dalla deduzione può essere utilizzata tenendo conto dei limiti di cui all'art. 84 Tuir.

IMPOSTE SUL REDDITO

Beni nuovi agevolabili fino al 30 giugno 2015

di **Sandro Cerato**

Avvicinandosi la scadenza del **30 giugno 2015** per l'effettuazione di investimenti agevolabili ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 91/2014, appare opportuno ricordare quali siano gli **investimenti premianti**, evidenziando che il beneficio si traduce in un credito d'imposta pari al 15% calcolato sull'eccedenza degli investimenti effettuati nel periodo d'imposta (per il 2015 dal 1° gennaio al 30 giugno) in eccedenza rispetto alla media del quinquennio precedente, con **facoltà di escludere l'annualità con maggiori investimenti**. I beni oggetto dell'investimento devono possedere precisi requisiti affinché sia possibile fruire del credito d'imposta, ed in particolare:

- deve trattarsi di **beni nuovi** (cioè beni non già utilizzati a qualunque titolo), in caso di beni c.d. complessi il costo dei beni nuovi deve essere prevalente rispetto al costo dei beni usati;
- deve trattarsi di beni strumentali rispetto all'attività esercitata dall'impresa, sono quindi esclusi dall'agevolazione gli investimenti in beni merce.

Altro requisito più stringente riguarda la **classificazione dei beni oggetto di investimento in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO 2007**

"Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature N.C.A. [non classificabili altrimenti]". Nella sostanza, perché si possa beneficiare del credito d'imposta, l'investimento deve riguardare beni il cui codice di identificazione a sei cifre nella tabella ATECO 2007 inizia con il numero 28, ad esclusione dei materiali di consumo (ad esempio cartucce e toner, codice ATECO 2007 28.23.01). I beni non appartenenti a tale divisione sono agevolabili solo se facenti parte di un bene complesso quali componenti collegati al funzionamento di beni di cui alla suddetta divisione 28 (ad esempio supporti informatici collegati al funzionamento di macchinari agevolabili). Gli investimenti effettuati risultano agevolabili non solo se effettuati tramite **l'acquisto in proprietà** dei beni da terzi ma anche con **acquisto tramite contratto di leasing** che si caratterizzi per la presenza dell'opzione di acquisto finale del bene a favore dell'utilizzatore; l'agevolazione spetta anche in caso di **realizzazione in economia** o mediante **contratto di appalto**.

Con riguardo alla tempistica di realizzazione dell'investimento la norma è molto precisa ed individua una **finestra temporale che decorre dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015** al di fuori della quale gli investimenti effettuati non possono più usufruire del credito d'imposta in esame. Altra condizione necessaria è legata alla territorialità dell'investimento in quanto **i beni devono essere destinati a strutture aziendali situate sul territorio nazionale**. A rafforzamento di questa condizione di territorialità **è prevista la revoca del credito d'imposta in caso di**

trasferimento dei beni oggetto di investimento in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione; tale vincolo al trasferimento opera sino al quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento agevolato (ad esempio, ipotizzando un investimento agevolabile effettuato il 15 ottobre 2014 indicato nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2015, i beni in oggetto non potranno essere trasferiti al di fuori del territorio dello Stato fino al 31 dicembre 2019, pena la revoca del credito d'imposta).

Si ricorda infine che l'investimento minimo agevolabile è pari a **10.000 €**, e tale limite deve essere verificato **con riferimento ai singoli progetti di investimento**, e non ai singoli beni che lo compongono. Nell'individuazione dell'importo devono essere tenuti in considerazione non solo il costo dei beni ma **anche tutti gli oneri accessori di diretta imputazione** quali trasporto, installazione, montaggio e l'eventuale IVA indetraibile. In caso di costruzione in economia o appalto il limite è calcolato con riferimento al costo complessivo del bene realizzato.

AGEVOLAZIONI

L'attività sportiva dei ragazzi: condizioni per la detrazione

di **Leonardo Pietrobon**

Secondo quanto stabilito dal **comma 1 lettera i – quinquies, articolo 15 D.P.R. n. 917/86**, dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19% delle spese per la **pratica sportiva dilettantistica**. La detrazione Irpef spetta per **l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive**, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi **destinati alla pratica sportiva dilettantistica**, rispondenti alle **caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per ragazzi di età compresa tra cinque e diciotto anni.

Con riferimento al requisito dell'età, l'Agenzia delle Entrate, con **la C.M. 34/E/2008**, ha stabilito che lo stesso è **rispettato anche nel caso in cui la stessa condizione** (anni 5 – anni 18) **sussista anche per una sola parte del periodo di imposta**.

Sotto l'aspetto **quantitativo**, l'ammontare massimo della spesa detraibile è stabilito in **€ 210,00 per ogni figlio fiscalmente a carico**. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa **complessivamente sostenuta da entrambi i genitori**, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli (**R.M. n. 50/E/2009**). In sostanza, quindi, i genitori che partecipano alla spesa, non possono fruire entrambi del limite di € 210 (a figlio) nelle rispettive dichiarazioni, dovranno, invece, ripartire tra di loro tale importo che costituisce il riferimento per la determinazione della detrazione.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono state fissate dal D.M. 28/03/2007 pubblicato sulla GU del 9.5.2007 n. 106 che ha definito:

- cosa si intende per **associazioni sportive, palestre, piscine**, eccetera;
- la **documentazione necessaria ai fini dell'agevolazione**.

Per **associazioni sportive** si intendono le **società ed associazioni di cui all'articolo 90 commi 17 e seguenti, L. n. 289/2002**, che riportino espressamente nella **propria denominazione** la dicitura delle **finalità sportive e della natura dilettantistica**. Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:

- **destinati all'esercizio della pratica sportiva** non professionale, agonistica e non,

compresi gli impianti polisportivi;

- **gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche**, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).

Da quanto sopra discende che sono escluse, ad esempio:

- le **associazioni che non rientrano nella definizione di "sportiva dilettantistica"**, quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva;
- le **società di capitali** di cui alla Legge n. 91/81 (sport professionistico);
- le **associazioni non sportive** (ad esempio culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra. La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento.

La documentazione deve riportare ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato DM lettere a), b), c), d), ed e):

- a) la **ditta**, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale, del percettore;
- b) la **causale del pagamento** (iscrizione, abbonamento, eccetera);
- c) **l'attività sportiva esercitata** (es. nuoto, pallacanestro, eccetera);
- d) **l'importo pagato**;
- e) i **dati anagrafici del ragazzo praticante** l'attività sportiva dilettantistica e il **codice fiscale del soggetto che effettua il versamento**.

Come argomentato dall'Agenzia, la ricevuta deve sempre riportare tali indicazioni affinché la detrazione possa avere efficacia.

La stessa Agenzia delle Entrate, con la **C.M. 20/E/2011**, ricorda che nella particolare ipotesi in cui sia il **Comune a stipulare con associazioni sportive**, palestre, piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica, eccetera, **il bollettino di c/c postale intestato direttamente al Comune** e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso **non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione**. Si richiede, pertanto, anche in questo caso il rispetto delle condizioni indicate dalle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 2, comma 1 del DM. In altri termini, quindi, è necessaria soprattutto l'indicazione della denominazione dell'Associazione che presta l'attività sportiva.

CRISI D'IMPRESA

Prenotiamo, documenti e ragionamenti

di **Claudio Ceradini**

Recita l'art. **161, co. 6, L.F.** che l'imprenditore può depositare il **ricorso** contenente unicamente la **domanda** di concordato allegando i **bilanci** relativi ai tre esercizi precedenti e, dal 2013 dopo l'opportuno intervento di riequilibrio dell'art. 82, co. 1, lett. a) del **D.L. 69 del 21.06.2013**, convertito con L. 98/2013, anche l'elenco **nominativo** dei **creditori** con l'indicazione dei relativi crediti, riservandosi nei termini imposti dal **tribunale** di presentare successivamente la **proposta** ed il piano che la sorregge, e tutta la **documentazione** che il secondo ed il terzo comma dello stesso articolo richiedono. **Piano** concordatario e **proposta** ai creditori sono i due elementi **cardine** del progetto di **risanamento** cui il debitore decide di sottoporsi. Il **primo** consiste nell'elenco delle **azioni** necessarie e deliberate, sufficienti per natura e consistenza a condurre al risanamento. La **seconda**, trova supporto nel primo, ed è costituita **dall'impegno** che il debitore assume nei confronti dei **creditori**. Abbiamo per diverse settimane sollecitato **numeri** ed ipotesi, ed è apparso chiaro come il proposito non meramente liquidatorio richieda un **impegno** consistente in termini sia di **tempo** che di **risorse** impiegate. I piani concordatari di ormai antica memoria, quando ancora la meritevolezza era criterio di ammissione, altro non erano che **gestione concorsuale** e normata della fase di scioglimento e chiusura della società, nello stesso **spirito** e con medesimo **scopo** della procedura concorsuale maggiore, solo con **minore invasività** ed **efficacia** e tendenzialmente più tenui conseguenze.

Oggi no. Oggi, e ormai da un bel pezzo ma soprattutto dall'11 settembre 2012, è cambiato tutto, ed il concordato serve, o dovrebbe servire, prima di tutto per **risanare** ed in via residuale per **liquidare**. Ed allora è necessario dotarsi di **due elementi** irrinunciabili, il **tempo** e le **risorse** necessari.

Con ordine, ci serve innanzitutto **tempo**. La norma cui abbiamo riferito in apertura consente al debitore di chiedere al tribunale un termine da **60** a **120** giorni per il deposito di piano, proposta e documentazione, in sostanza di tutto quanto si compone il ricorso. Sarà il giudice poi a **definirlo** tra i due estremi, ed a concedere eventualmente, ove ve ne fosse la necessità ed i giustificati motivi, una ulteriore **proroga** di 60 giorni. In sostanza l'imprenditore avrà da un minimo di 60 ad un massimo di 180 giorni per **organizzarsi** e depositare il suo progetto. In questo ambito, e ragionevolmente, il Tribunale

1. può già provvedere alla nomina del **Commissario Giudiziale**, con la finalità soprattutto di **monitorare** l'attività di costruzione del piano, per evitare che le prenotazioni abbiano mera, inutile quanto pericolosa, finalità **dilatoria**, senza sostanziale costrutto risanatorio, al punto che il **termine** concesso originariamente con il decreto di ammissione può ai sensi del successivo co. 8, penultimo periodo, essere

sacrosantamente **abbreviato** se l'attività risultasse manifestatamente inidonea alla configurazione di una proposta;

2. ha diritto, e per il suo tramite i creditori, ad una periodica e oggi definita **informativa**, che comprenda una relazione, sia su quanto **compiuto ed in programma** per la definizione di piano e proposta, sia anche sulla **situazione finanziaria** e le sue evoluzioni. È interesse di tribunale e creditori comprendere come la situazione si evolve, e se l'approccio alla procedura generi un **ulteriore deficit**, ed in che misura. Torneremo tra qualche settimana su questo aspetto, nel tentativo di proporre uno **standard**, per punti salienti e struttura numerica, che possa in attesa di indicazioni più autorevoli della professione, costituire una possibile e condivisa **impostazione** periodica dell'informativa.

Trovato il tempo, capiamoci su quali **risorse** servono. La prima, e lo abbiamo già più volte riferito, sono i **soldi**. La settimana scorsa si rifletteva sull'effetto della prenotazione di un concordato nel sistema impresa, su **banche, fornitori, clienti, dipendenti**, per concludere che le reazioni avrebbero richiesto pagamenti immediati, ed incassi forse ancor più dilazionati. Chi prenota sappia che la **quotidianità** del lavoro e della gestione divengono difficili senza una **sufficiente provvista**, e si organizzizi. Possono esserci **cespiti cedibili**, ed in questo caso la prenotazione porti con sé l'istanza di **autorizzazione** ai sensi dell'art. 161, co. 7, LF, o società terze disposte a **finanziare** temporaneamente, ed ai sensi dell'art. 182quinquies, ed allora prepariamoci con una per nulla semplice **pre-attestazione** sulla congruità della copertura finanziaria rispetto al fabbisogno. Ancora, si prepari prima un'informativa alla **clientela** in cui si chiariscano le modalità con cui i pagamenti dovranno essere eseguiti, e si usi allo scopo, pur con semplicità, ogni mezzo, anche la rete vendita, per **realizzare** anche a costo di qualche sconto la maggior liquidità possibile, in tempi brevi.

La seconda, sono i **professionisti**. Per affrontare un progetto di risanamento di questo tipo che non sia banalmente liquidatorio (anche se di banale in queste cose non c'è mai niente), non serve un professionista, ma un **gruppo professionale**. L'esperienza insegna che il supporto legale, concorsuale, contrattuale, per i rapporti bancari, per i rapporti con il personale dipendente difficilmente richiede meno di **tre avvocati**. L'aspetto **numerico** richiede, in condizioni di **affidabilità** contabile del debitore talvolta precaria (quando l'azienda è in **crisi** lo è sotto **ogni aspetto**, ma all'attestatore va consegnato un piano credibile e veritiero anche nei dati **aziendali** di partenza), assidua **assistenza** e attività di **pre-controllo** di natura sostanzialmente revisionale. L'elaborazione del **piano** economico e finanziario e la **riduzione** dei costi impongono la presenza di esperti di **marketing**, ne abbiamo parlato e lo confermiamo, di **organizzazione** e di **processo**, o più genericamente aziendali. Tutto questo **costa**, risanare costa anche senza arricchirsi. E per quanto il gruppo professionale sia **preparato**, non è ad oggi attribuibile di **doti divinatorie**, non sa e non può sapere **se** il piano avrà successo, e nemmeno se anche con i migliori propositi le **trattative necessarie** (di cessione di un cespite, di un ramo di azienda, di riduzione per personale, etc.) potranno **riuscire** o **meno**. Ed è bene **saperlo** e **capirlo**, perché altrimenti i professionisti rischiano di assomigliare tristemente a **opportunisti**, quale è l'immagine che probabilmente alcuni tribunali hanno maturato recentemente. **Nulla questio** se la censura colpisce il professionista che **abusi** della sua posizione, intervenga anche

il **Commissario**, duramente, eccependo anche l'atto in **frode** che autorizza l'attivazione dell'art. **173 L.F.** se del caso. Ma quello che oggi capita **troppo spesso** è altro. Se il piano **non** viene presentato, ed il professionista serio non lo presenta se non è sostenibile o funzionale alla maggior soddisfazione dei creditori, o **fallisce**, troppi tribunali **concludono** che egli non è stato **utile**, in considerazione unicamente dell'**esito** della procedura di concordato, e che quindi il suo compenso **non solo non è prededucibile** nel successivo fallimento perché non effettivamente **funzionale** alla procedura concorsuale (tra le ultime, Corte di Appello di Ancona 15/04/2015), ma addirittura non è nemmeno **ammissibile**. Tralasciando i tanti **rilievi** giuridici che verrebbero **spontanei**, a partire dalla **natura** dell'obbligazione contrattuale del professionista e per finire al principio di **funzionalità** contenuto all'art. 111 L.F. che nulla ha a che vedere con il risultato, se la **regola** diventa che il professionista viene pagato solo se il risanamento avrà successo, di concordati **non se ne faranno più**. E non consola, anzi costringe ad interrogarsi, sapere che l'orientamento di legittimità è costantemente contrario a questa impostazione.

E non provate a farvi pagare **prima**, rischiate il concorso in bancarotta **preferenziale**.